PARCO dell'ETNA

Ente di Diritto Pubblico



DISCIPLINARE D'INCARICO

Conferimento di incarichi professionali per la completa istruttoria delle istanze avanzate ai fini dell'ottenimento del Nulla Osta previsto dall'art. 24 L.R. 10 Agosto 1985 n. 37 e ss.mm.ii. (condono edilizio), dall'art. 167 del D.lgs 42/2004 e dall'art. 25 della legge 16/2006.

ART. 1
L'Ente Parco dell'Etna, con sede in Nicolosi, Via del Convento n. 45, C.F. 93022510874,
rappresentato dal Direttore,, nominato con del, che
da ora in poi sarà indicato semplicemente per brevità "Amministrazione" (C.F. 93022510874),
affida al C.F, Partita IVA nato a il,
residente a in Via n, con studio in Via
n, iscritto all'Ordine/Collegio dei della Provincia di e all'Albo
Unico Regionale, che nel seguito sarà denominato "professionista", che con la sottoscrizione del
presente disciplinare accetta, l'incarico professionale per la completa istruttoria delle istanze
avanzate ai fini dell'ottenimento del Nulla Osta previsto dall'art. 24 L.R. 10 Agosto 1985 n. 37 e
ss.mm.ii. (condono edilizio), dall'art. 167 del D.lgs 42/2004 e dall'art. 25 della legge 16/2016;
ART. 2
Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il libero professionista elegge domicilio presso L'Ente
Parco dell'Etna;
ART. 3
L'Ente Parco affida al professionista, che contestualmente
accetta, l'incarico di espletare l'istruttoria delle istanze pervenute allo stesso Ente per il rilascio del
nulla osta previsto dall'art. 24 della l.r. 10 agosto 1985 n°37, come modificato dall'art. 2 della L.R.
n. 34/96 e come ulteriormente sostituito dall'art.125 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6; con
riferimento alle seguenti leggi di sanatoria edilizia: legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, legge 23
dicembre 1994 n. 724, e per l'accertamento di conformità paesaggistica ai sensi dell'art 167 del D
lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii., nonché per il rilascio del parere previsto dall'art. 25 della legge 16/2016;
ART.4
Il professionista conferma le dichiarazioni già rese in sede di istanza di conferimento di incarico a
questo Ente Parco, conscio di assumersi le eventuali responsabilità per le conseguenze derivanti
da dichiarazioni mendaci;
aa alomaraalom monaadi,

ART. 5

Il professionista espleterà l'istruttoria delle pratiche affidategli sulla base delle specifiche indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico dell'Ente e completando l'apposita scheda tecnica predisposta dallo stesso ufficio;

Il professionista opererà in stretta collaborazione con il competente Ufficio Tecnico dell'Ente, dal quale riceverà i procedimenti da esitare con i relativi atti allegati;

La prestazione che il professionista dovrà rendere consiste:

1. Fase istruttoria:

- a) verifica dell'istanza e della documentazione presentata dalla ditta;
- b) verifica dell'esistenza di vincoli anche con accertamenti sui seguenti sistemi informatici:
- ✓ mediante il S.I.T. in uso all'ufficio relativamente alle verifiche di zona del Parco; presenza di Siti della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS), del vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- ✓ mediante i sistemi in libera consultazione quali: SIF (Sistema informativo Forestale della Regione), Visualizzatore Geoportale dell'A.R.T.A. e della Città Metropolitana di Catania relativamente al Piano Paesaggistico Regionale, al Piano Regolatore comunale, all'accertamento del vincolo idrogeologico e alla presenza di boschi;
- verifica della documentazione indicata nel modello tipo dell'istanza predisposta dall'Ente Parco, con riferimento alla documentazione necessaria alla richiesta preventiva del parere all'Ispettorato Rip.le Foreste di (IRF) di Catania, con predisposizione della relativa richiesta d'ufficio e al calcolo dell'indennità risarcitoria (se dovuta);
- d) verifica delle condizioni di rilascio del nulla osta di competenza (ammissibilità alla sanatoria);
- e) verifica di eventuali precedenti contestazioni per i soggetti richiamati in atti, di cui ai verbali di abusivismo edilizio (consultazione repertorio d'ufficio);
- f) riscontro (per quanto di competenza) delle dichiarazioni necessarie rese dalla ditta richiedente e/o dal tecnico incaricato dalla stessa anche rispetto alle distanze dalle aree a bosco.
- <u>2.</u> <u>Fase delle determinazioni conseguenti all'istruttoria</u>: predisposizione della nota di richiesta di documentazione integrativa, [contestuale comunicazione di avvio procedimento] se necessaria (valutata e firmata dal R.P. prima di essere inviata alla ditta e p.c. al comune di competenza), verifica parere dell'I.R.F. (se dovuto con predisposizione della nota di richiesta d'ufficio), riscontro finale di tutta la documentazione pervenuta e definizione degli elementi per il calcolo dell'indennità risarcitoria (se dovuta), la cui determinazione con relativo calcolo resta comunque di competenza dell'Ufficio;
- <u>3. Fase del rilascio del nulla osta di competenza</u>: formulazione della proposta di provvedimento per il rilascio del nulla osta di competenza, nel rispetto dello schema tipo predisposto dall'Ente Parco; nel caso di proposta di diniego, occorre precedere la stessa con la predisposizione della comunicazione di preavviso alla ditta ai sensi della legge regionale 23 maggio 2019, n° 7.

L'attività di istruttoria e definizione delle pratiche dovrà essere effettuata secondo le disposizioni di carattere generale del competente Ufficio Tecnico dell'Ente, a cui il professionista incaricato dovrà rendere conto del lavoro svolto.

Gli atti definitivi proposti e sottoscritti dal professionista incaricato dovranno essere sottoposti alla firma del dirigente dell'Ente Parco incaricato, che provvederà all'inoltro per la firma del direttore per l'adozione dei relativi provvedimenti definitivi aventi valenza esterna.

ART. 6

Il compenso da corrispondere per singola pratica istruita e completa del provvedimento finale, e della nota di trasmissione del provvedimento medesimo, sarà pari a €.130,00 (Euro centotrenta/00), oltre Cassa e IVA. Oltre alla corresponsione del corrispettivo, null'altro spetta al Professionista a qualsiasi titolo per l'incarico di cui alla presente convenzione.

Tutti gli oneri e le spese derivanti dallo svolgimento del servizio di cui al presente disciplinare sono esclusivamente a carico del Professionista incaricato.

Inoltre, sono a carico del Professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

ART. 7

Il professionista dichiara di aver preso conoscenza dell'attività da svolgere e che in relazione ad essa il compenso indicato risulta congruo ed adeguato;

ART. 8

Il presente disciplinare d'incarico ha decorrenza dalla data di firma dello stesso e non oltre la data del 31.12.2022;

Il professionista incaricato è tenuto a presentare la completa istruttoria di ogni singolo procedimento affidato entro i termini stabiliti di volta in volta in sede di affidamento dello stesso; La prestazione del professionista dovrà essere espletata, secondo quanto previsto nell'art. 5 del presente disciplinare;

ART. 9

Nel caso di mancata consegna della completa istruttoria della singola pratica affidata entro i termini di cui all'art. 8, il corrispettivo di cui all'art. 6, sarà dimezzato se da attribuire a cause indipendenti dalla volontà del Professionista, mentre, a titolo di penale, non verrà corrisposto alcun compenso se da attribuire a cause dipendenti dal Professionista incaricato.

In quest'ultimo caso, il reiterato ritardo nella consegna delle pratiche entro il termine fissato, darà luogo alla risoluzione dell'incarico;

ART.10

Il professionista incaricato si impegna inoltre ad apportare alla proposta di provvedimento, come dallo stesso predisposta, ogni necessaria modifica e/o integrazione che gli Uffici o gli Organi dell'Ente riterranno necessari ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

ART.11

Qualora il Professionista incaricato dovesse individuare qualsiasi eventuale propria posizione di incompatibilità e/o di conflitto di interessi nella trattazione di talune delle pratiche affidate dall'Ente Parco, lo stesso avrà l'obbligo di darne immediata e adeguata comunicazione all'Ente Parco. L'omessa comunicazione di tali eventualità comporterà la risoluzione del rapporto di fiducia e del presente contratto;

ART.12

Il recesso dall'incarico da parte dell'incaricato, senza motivi gravi e comprovati, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati;

ART.13

Le parti dichiarano espressamente che la presente convenzione ha soltanto carattere di natura privatistica.

Conseguentemente il Professionista accetta di non aver nulla a pretendere sia per il presente che per l'avvenire circa il suo inquadramento nei ruoli del personale dipendente comunale dichiarandosi perfettamente edotto della normativa in materia di assunzione del personale che gli enti locali;

ART.14

Il Professionista incaricato deve attenersi all'osservanza delle norme del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dell'ulteriore normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana;

ART.15

L'accettazione dell'incarico professionale di cui all'oggetto comporta, per il periodo dell'incarico, la rinuncia ad ogni incarico professionale diretto riguardante il territorio di questa area protetta "Parco Regionale dell'Etna";

ART.16

Il valore nominale complessivo del presente incarico, ipotizzando il disimpegno di un massimo di 70 (settanta) istanze, è quantificato in € 9.100,00 (Euro novemilacento/00), al netto di IVA, cassa e oneri. Il compenso complessivo risultante dal numero di pratiche definite per il corrispettivo unitario, sarà erogato in un'unica soluzione successivamente all'adozione del provvedimento finale da parte del Direttore del Parco, sulla base della fattura elettronica presentata e del relativo certificato di pagamento predisposto dal competente Ufficio Tecnico. Non si procederà alla liquidazione del corrispettivo in assenza della polizza assicurativa di cui al successivo art. 17;

ART. 17

Il Professionista deve essere munito di polizza di responsabilità civile professionale ai sensi del DPR 137/2012

ART. 18

Le parti convengono che il presente incarico viene conferito ai sensi dell'art. 2222 e seguenti, del Codice Civile e pertanto prevalentemente autonomo e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;

ART. 19

Il presente contratto è sottoposto a registrazione solamente in caso d'uso ai sensi del combinato dell'art. 5 DPR 131/86 e dell'art. 10 della Parte II del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;

ART. 20

Le spese contrattuali di registrazione (qualora richiesta), bolli, stampati e diritti nessuna esclusa od accettata inerenti e conseguenti restano a carico del professionista.

ART. 21

Il presente incarico è soggetto ad IVA in virtù del primo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633.

ART. 22

Le parti dichiarano di approvare il presente atto ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme vigenti in materia e per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Catania.

Nicolosi,

Il Direttore

II Professionista